## Ministero del Lavoro e della Brevidenza Sociale UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

## BERGAMO

## COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL PERSONALE DOMESTICO DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE 2.4.1958..N° 339.

La Commissione Provingiale per il lavoro domestico nella riunione del giorno 28 Novembre 1967 dopo aver eseguito sul piano provinciale la rilevazione del le retribuzioni a termini della lettera a) dell'art. 14 della legge 2.2.1958, n. 339 ed aver constatato che sulla base di tale rilevazione si ricavano le seguenti medie mensili:

Per servizio intero: retribuzioni da £. 40.000 a £. 60.000.

Per mezzo servizio (almeno 8 ore): retribuzione da £. 35.000 a £. 50.000.

Per mezzo servizio (almeno 4 ore): retribuzione da £. 30.000 a £. 40.000.

## HA DELIBERATO:

Le nuove tariffe convenzionali relative al vitto ed all'alloggio per la Provincia di Bergamo vengono determinate come appresso:

- £. 700 per il primo pasto con o senza colazione mattutina
- £. 400 per il pesto serale
- £. 200 per alloggio
- £. 1.300 totale

Inoltre HA STABILITO:

Congedo Matrimoniale

Al fine di usufruire del diritto del congedo matrimoniale di cui all'art. 15 della legge 2.4.1958, n. 339, il personale dovrà esibire al proprio datore-di lavoro il certificato di avvenuto matrimonio entro 30 giorni dalla celebrazione dello stesso.

Il congedo di matrimonio non può essere computato nel periodo di preavviso.

Infermità di breve durata

Per quanto attiene all'art. 7 della delibera della Commissione Provinciale
per il personale domestico adottata in data 19.11.1960 ed all'art. 3 della
delibera della stessa Commissione adottata in data 26.11.1964, si precisa
che le competenze spettanti ai lavoratori interessati sono comunque dovute
nella misura massima di giorni 30 ancorché la durata della malattia ecceda
il periodo indennizzabile di giorni 30.

++ RESO ESECUTIVO CON DECRETO PREFERA

TIZIO 14/12/67